



TRIBUNALE PER I MINORENNI MILANO

Ordine di servizio n.12/2022/Dir.

Milano, 12 Ottobre 2022

Oggetto: D.P.R. 28.12.2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Controlli in ordine alle dichiarazioni sostitutive ricevute dall'Ufficio nell'ambito dei procedimenti di competenza delle Aree di lavoro.

Si fa seguito al provvedimento n.5/2019/Dir in data 18.12.2019 contenente regole generali, relative all'oggetto, applicabili all'intero Ufficio, ivi illustrate con particolare riguardo alle procedure di competenza dell'Ufficio Personale, a suo tempo diramato a tutto il personale amministrativo e che ad ogni buon fine si trasmette nuovamente (all.1).

Si attiva un focus sul regime dei prescritti **controlli**, di cui al D.P.R. 28.12.200⁰ n. 445 e s.m.i., che vanno eseguiti - **in modo puntuale e tempestivamente** - presso tutti gli Uffici di questo Tribunale che ricevano dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47, nell'ambito delle procedure di lavoro di competenza: l'attività è curata dai Funzionari responsabili dei servizi con la vigilanza dei Direttori di area sul corretto andamento dei controlli, con attestazione e firma dell'avvenuto controllo e tenuta del relativo separato archivio.

L'attività di controllo, con i nuovi recenti strumenti offerti a supporto, di seguito indicati, può essere svolta in modo più snello e con maggiore semplicità, garantendone la necessaria tempestività:

- Accesso all'**Anagrafe del Comune di Milano**, sulla base di accordo intercorso tra questo Tribunale ed il Comune, prot. n. 536/22 in data 18 maggio 2022 (all.2);
- **ANPR Anagrafe nazionale** della popolazione residente, attivazione del servizio di certificazione anagrafica, sulla base di autorizzazione ministeriale all'accesso su piattaforma dedicata e provvedimento di questo Tribunale prot. n.977.U in data 15 settembre 2022 di nomina del personale per l'accreditamento al servizio (all.3).

L'abilitazione per l'accesso alla suddetta piattaforma è stata richiesta da questa dirigenza ed autorizzata con nota del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia prot. n.196150.U in data 29 settembre 2022 (all.4), per un numero elevato di personale amministrativo (n. 18 unità) – tutti i Direttori di area e i Funzionari giudiziari, nonché altro personale con diverso profilo professionale in ragione del servizio espletato – per realizzare una diffusione capillare in tutte le aree di lavoro dei nuovi strumenti operativi, al fine di garantire una celere e puntuale applicazione della normativa vigente in materia di controlli.



TRIBUNALE PER I MINORENNI MILANO

Per inquadrare il contesto normativo, si riporta stralcio del provvedimento sopra citato ods n. 5/2019/Dir, contenente alcuni principi generali in materia di documentazione amministrativa:

In via preliminare, si ritiene utile fornire un quadro completo e aggiornato della normativa di interesse e delle novità con la stessa a suo tempo introdotte, rappresentando innanzitutto che la vigenza della normativa, sopra indicata, in materia di documentazione amministrativa ha portato alla completa decertificazione nei rapporti tra Pubblica amministrazione e privati: in particolare, le amministrazioni procedenti sono tenute ad acquisire d'ufficio i dati e le informazioni presso le amministrazioni certificanti o, in alternativa, ad accettare la produzione, da parte degli interessati, di dichiarazioni sostitutive.

Si evidenzia che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione, in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà; di conseguenza, l'amministrazione non può più accettarli, né richiederli e i comportamenti da ciò difformi integrano, per espressa previsione di legge, violazione dei doveri di ufficio.

Si segnala l'ulteriore fondamentale previsione che sui certificati rilasciati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", in assenza della quale il certificato rilasciato è nullo e l'attività, così posta in essere, integra violazione dei doveri di ufficio.

Si rappresenta che le dichiarazioni sostitutive rese hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e che vi sono limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, in ordine, per quanto di interesse, ai certificati medici e sanitari, che non possono essere sostituiti da altro documento.

Al fine di semplificare le prescritte attività, si riepilogano, in modo sintetico e mirato nei seguenti prospetti illustrativi, per una pronta consultazione, le disposizioni normative e regolamentari relative agli aspetti di maggiore rilievo della materia in questione.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Fonte normativa
Gli Uffici che, nell'ambito dei procedimenti di propria competenza, ricevano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, sono tenuti ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute	Art. 71 DPR 28.12.2000 n. 445

REC
P



TRIBUNALE PER I MINORENNI MILANO

MODALITA' DEI CONTROLLI

Fonte normativa - Art. 71 comma 1, D.P.R. n. 445/2000

CONTROLLI PUNTUALI

Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare **idonei controlli**, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, **anche successivamente all'erogazione dei benefici**, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

CONTROLLI A CAMPIONE

Il controllo a campione - da limitarsi alle ipotesi in cui il numero delle dichiarazioni ricevute dall'Ufficio risulti elevato, tenendo altresì conto del rischio e dell'entità del beneficio che ne consegue - va effettuato secondo il seguente **criterio casuale** con modalità determinate per garantire **imparzialità** e **tempestività**:

il controllo va effettuato, in relazione ad ogni mese dell'anno, per le dichiarazioni sostitutive ricevute dall'Ufficio a decorrere da una data iniziale individuata tra i primi 15 giorni del mese e fino alla fine del mese di riferimento.

La data sarà estratta a sorte (tramite funzionalità di applicazione informatica) a cura dell'Ufficio Affari Generali e sarà comunicata dalla dirigenza all'inizio di ogni mese ai Responsabili degli Uffici per i controlli riferiti alle dichiarazioni ricevute nel mese precedente.

CONTROLLI NEI CASI DI RAGIONEVOLE DUBBIO

I controlli devono essere **sempre attivati** dal Responsabile dell'Ufficio ogni qualvolta sussistano **ragionevoli dubbi** sulla **veridicità** delle dichiarazioni sostitutive.

Il dubbio dovrà essere fondato (basato su elementi oggettivi in grado di far presupporre l'incoerenza o la non veridicità delle informazioni e dei dati conferiti) e non potrà basarsi su generiche supposizioni.

Fonte normativa - Art. 71 comma 2, D.P.R. n. 445/2000

CONTROLLI DIRETTI

I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'art. 43 DPR n. 445/2000, mediante **consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante**, per via telematica e senza oneri, in base ad apposita autorizzazione, rilasciata dall'amministrazione certificante, in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso, per assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

CONTROLLI INDIRETTI

I medesimi controlli sono effettuati mediante **richiesta all'amministrazione certificante**, anche con strumenti informatici o telematici, di **conferma scritta della corrispondenza** di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Handwritten signature and initials.



TRIBUNALE PER I MINORENNI MILANO

La consultazione diretta, relativa ai dati di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, finalizzata al controllo sulle dichiarazioni sostitutive, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico.	
<i>Fonte normativa - Art. 71 comma 3, D.P.R n. 445/2000</i>	
REGOLARIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DELLA DICHIARAZIONE	E' possibile sanare le dichiarazioni che presentano delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili di ufficio, non costituenti falsità.
Ove l'attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive rilevi la presenza di errori materiali, irregolarità, omissioni rilevabili d'ufficio - non costituenti falsità - il responsabile del servizio competente a ricevere la documentazione, dà notizia all'interessato di tale irregolarità.	L'interessato è tenuto a regolarizzare o a completare la dichiarazione presentata; in mancanza, il procedimento non ha seguito.
<i>Fonte normativa - Art. 72, D.P.R n. 445/2000</i>	
Le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, nonché le modalità per la loro esecuzione. La mancata risposta alle richieste di controllo, entro trenta giorni, costituisce violazione dei doveri di ufficio.	
<i>Fonte normativa - Art. 73, D.P.R n. 445/2000</i>	
ASSENZA DI RESPONSABILITA' DELL'UFFICIO	L'Ufficio e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato.
<i>Fonte normativa - Art. 74, D.P.R n. 445/2000</i>	
VIOLAZIONE DEI DOVERI DI UFFICIO	Costituisce violazione dei doveri di ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa.



TRIBUNALE PER I MINORENNI MILANO

DECADENZA DAI BENEFICI		Fonte normativa Art. 75 comma 1 , D.P.R. n. 445/2000
Qualora dal controllo di cui all'art. 71 DPR n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute dall'Ufficio,	EMERGA ⇒	LA NON VERIDICITA' del contenuto della dichiarazione sostitutiva resa
		↓ Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ferma restando, la responsabilità penale che, ai sensi dell'art. 76 DPR n.445/2000, consegue al rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o uso degli stessi nei casi previsti dalla legge; con la precisazione che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
		DECADENZA ↓ l'amministrazione provvede a revocare i benefici per effetto della decadenza
Art. 75 comma 1 bis , D.P.R. n. 445/2000		La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

Norme penali		
	Responsabilità penale	Fonte normativa
Chiunque - rilascia dichiarazioni mendaci - forma atti falsi - o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico D.P.R. n. 445/2000. Esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.	È punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.	Art. 76, commi 1 e 2 , D.P.R. 28.12.2000 n. 445

9/10/1
B



TRIBUNALE PER I MINORENNI MILANO

Si comunichi, per la puntuale applicazione, ai Direttori di Area, ai Funzionari giudiziari e Cancellieri esperti addetti ai servizi, al Contabile, nonché a tutto il personale amministrativo.

Si comunichi ai Magistrati dell'Ufficio.

Il Presidente
Maria Carla Gatto

Il Dirigente Amministrativo
Paola Pirro